

CONVENZIONE EX ARTICOLO 56 DEL D.LGS. N. 117 DEL 03/07/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) CON PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE.

Tra i Signori

a) _____, nat a _____ il _____ e residente a _____, il/la quale interviene in quest'atto in qualità di Responsabile di P.O. n. 3 del Comune di Bovolone, in nome, conto ed interesse del Comune stesso, con sede legale in Piazza Scipioni n. 1 - C.F. e P. I.V.A. n. 00659880231, di seguito denominato Comune;

e

b) _____, nat a _____ il _____, e residente a _____, il/la quale dichiara di agire in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell _____, con sede legale a _____ in Via/Piazza _____

C.F. n. _____, iscritta nel Registro regionale del volontariato / Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data _____ con numero _____ di seguito denominata anche Organizzazione di Volontariato / Associazione di Promozione sociale;

Richiamati:

il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e s.m.i.;

il Codice civile;

la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Premesso che:

- il Comune di Bovolone con deliberazione G.C.n. 41 del 31/03/2021 ha deciso di addivenire alla sottoscrizione di una convenzione con un'organizzazione di volontariato o un'associazione di promozione sociale che condivida le finalità del servizio trasporto sociale e che sia in grado di organizzare, coordinare e gestire con continuità il servizio stesso a favore delle persone in condizione di disagio e/o fragilità sociale, collaborando con le altre realtà di volontariato presenti in modo da diventare il punto di riferimento per i cittadini del Comune di Bovolone che necessitano del servizio;

- con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. _____/Rg del _____

è stato approvato il convenzionamento conche ha presentato il Manifestazione di interesse per il servizio di trasporto sociale in risposta all'Avviso pubblico – Progetto di trasporto sociale– Convenzionamento ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.n.1 7/2017;

- è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato al n....., in base alle disposizioni transitorie del D.Lgs.n.1 7/2017;

- ha tra i propri fini statuari l'organizzazione ed effettuazione di servizi trasporto sociale;

-in base allo Statuto il partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà e opera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà;

- le parti, con tavolo tecnico in data hanno definito con maggiori dettagli lo svolgimento del servizio di trasporto sociale;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 –Premesse

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto e destinatari del servizio

1. In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'_e, quindi, affida alla stessa: la gestione, in favore di terzi, del servizio sociale di interesse generale per il trasporto sociale, descritto al successivo articolo 4 (di seguito denominato, per brevità, "servizio").

Articolo 3 – Finalità

1. Il Comune si avvale dell'attività dell' ... per promuovere il sostegno dei cittadini in stato di disagio sia psicofisico che economico finalizzato al pieno inserimento ed integrazione sociale delle persone residenti a Bovolone, per il sostegno dell'autonomia della persona e della sua permanenza a domicilio. È esclusa, pertanto, ogni finalità di lucro o non compatibile con il carattere puramente solidaristico della presente convenzione.

Articolo 4 – Servizio (articolazione, modalità, tempi di svolgimento e impegni)

1. L'ammissione al servizio è di esclusiva competenza del Servizio Sociale del Comune che valuta le condizioni di ammissibilità, così come stabilito dall'art. 42 del Regolamento comunale di accesso alle prestazioni sociali agevolate e dalla delibera di G.C. n. le stesse devono essere riferite alla situazione economica del richiedente derivante dall'attestazione I.S.E.E. come segue:

- titolari di attestazione I.S.E.E. con limite pari o inferiore a Euro 4.000,00 il servizio viene fornito gratuitamente, quindi non viene richiesta alcuna compartecipazione all'utente;
- titolari di attestazione I.S.E.E. con valore superiore a Euro 16.700,01 non viene effettuato alcun trasporto, eccetto per le categorie di utenza beneficiarie della gratuità del servizio;
- per gli utenti che richiedano il servizio di trasporto sociale per raggiungere il punto vaccini loro assegnato si farà riferimento esclusivamente al limite di età che viene fissato in anni 65, prevedendo la compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità di cui sopra, stabilendo per coloro che abbiano un ISEE superiore a € 16.700,01 la compartecipazione massima prevista;

I trasporti vengono attivati di norma per garantire il trasporto ai cittadini anziani autosufficienti e non, presso strutture sanitarie o riabilitative per svolgere terapie, visite mediche o per disbrigo pratiche burocratiche in prima persona. Si individuano principalmente come destinatari del servizio: residenti nel territorio comunale che presentino minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o temporanea e che a causa di tali situazioni siano impossibilitati ad utilizzare i normali mezzi di trasporto pubblico, ma le cui condizioni psico-fisiche non siano tali da richiedere necessariamente l'assistenza di personale sanitario adeguatamente formato, anziani o persone sole non autosufficienti, soggetti disabili frequentanti la scuola dell'obbligo ed individui sottoposti a terapie ospedaliere, soggetti frequentanti le diverse comunità di accoglienza del territorio dell'Aulss 21 o luoghi di inserimento lavorativo, semprechè sia impossibile l'accesso con altri mezzi, soggetti che usufruiscono e accedono a servizi specialistici dell'Aulss perchè presi in carico dagli stessi; In considerazione del particolare

periodo dovuto all'emergenza sanitaria in corso, al fine di agevolare la campagna vaccinale, il servizio viene garantito anche per gli utenti di età pari o superiore a 65 anni per il trasporto al punto vaccini.

Il servizio di trasporto deve essere garantito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 17.00. Compatibilmente con la disponibilità del personale e dei mezzi, sarà possibile richiedere il trasporto di persone anche in orario diverso e nei giorni festivi, sulla base dell'effettivo bisogno valutato dall'assistente sociale referente e in caso di consultazioni elettorali.

2. Per poter soddisfare tutte le richieste, qualora la destinazione sia la medesima, l'__potrà valutare l'effettuazione del trasporto di più utenti.

3. Il servizio prevede il solo "trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza.

4. Il Comune concede in comodato d'uso a_, che accetta, i seguenti mezzi di proprietà:

-
-

5. L'_si impegna:

- ad utilizzare i mezzi di proprietà comunale esclusivamente per il servizio, con la diligenza del buon padre di famiglia, a mantenerli in ordine e puliti, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore;
- a riportarli presso il cortile della sede Municipale dopo l'uso, consegnando le chiavi a ...;

• a restituirli temporaneamente al Comune, per contingenti e urgenti esigenze di pubblica utilità, su semplice richiesta, in ogni momento e senza alcun preavviso.

5. L'_risponde in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni, oltre alle spese. Copia delle quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni deve essere trasmessa al Comune entro 5 (cinque) giorni dal pagamento delle stesse.

6. L'_è comunque responsabile della perdita, distruzione, danneggiamento o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia informato tempestivamente il Comune o per i quali, per sua colpa, non sia liquidato l'indennizzo, e sarà obbligata, pertanto, a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore. In caso di sinistro, l'_informa immediatamente il Comune.

7. I costi relativi al carburante, all'olio, all'ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche, nonché alla revisione periodica e al controllo "Bollino Blu" rimangono a carico del Comune.

8. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi, l'_provvede alla manutenzione straordinaria, comunicando tempestivamente al Comune gli interventi da effettuare.

5. Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione l'_rende disponibili i seguenti mezzi di trasporto:

-
-
-
-
-
-
-

5. Per i mezzi utilizzati ai fini della presente convenzione l'_ si impegna:

- a mantenere i mezzi in ottime condizioni effettuando periodici controlli e sostenendo le spese relative alle manutenzioni e riparazioni; resta inteso che il servizio di trasporto non potrà essere garantito e richiesto in presenza di gravi impedimenti meccanici ai mezzi adibiti al servizio;

- a sottoscrivere adeguata copertura assicurativa con qualificata compagnia assicurativa per i propri mezzi;
 - a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie di esercizio.
6. L'_si impegna inoltre:
- a consentire l'utilizzo e la guida degli automezzi solo a volontari adeguatamente formati ed in possesso delle autorizzazioni e patenti necessarie per la guida degli autoveicoli oggetto della convenzione;
 - a vigilare affinché i volontari si astengano dal fornire le loro prestazioni in tutte le occasioni nelle quali, per il sopraggiungere di anomale condizioni esterne o per condizioni psicofisiche alterate a qualsiasi ragione dovute, esporrebbero sé stessi e/o le persone trasportate a rischi superiori a quelli normali. Un'attenta valutazione di tali rischi rientra nella diligenza del buon padre di famiglia;
 - a rispondere in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni.
 - ad attivarsi, qualora necessario, presso le autorità competenti per richiedere l'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" per tutti i mezzi utilizzati.
7. L'_si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a garantire:
- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della convenzione;
 - che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza stradale;
 - l'individuazione per l'esecuzione delle attività di idonei volontari, aventi requisiti e competenze tecniche e pratiche adeguate alle caratteristiche dei servizi da svolgere secondo i termini e le modalità previste;
 - il rispetto da parte di tutti i volontari coinvolti nella gestione dei servizi della normativa in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n.196/2003 e s.m.i e al Regolamento UE n. 2016/679;
 - il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza;
 - il rispetto da parte di tutti i volontari coinvolti dei diritti e della dignità degli utenti senza alcuna discriminazione;
 - la collaborazione con il Comune per permettere un efficace coordinamento delle attività;
 - la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente a persone o cose che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
 - la messa a disposizione di una e-mail dedicata alla quale il Comune provvederà ad effettuare le comunicazioni per i servizi di trasporto;
 - la ricezione telematica delle schede di attivazione dei trasporti, compilate dai Servizi Sociali comunali in ogni loro parte, solo per i nuovi utenti o per il ripristino di utenti precedentemente cessati e quella delle comunicazioni di sospensione temporanea o definitiva del servizio di trasporto;
 - la messa a disposizione dell'utenza, in via continuativa, di un numero telefonico (n.) per la ricezione telefonica dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, escluse le festività, delle prenotazioni di trasporto da parte di utenti già ammessi al servizio a cura del Comune, concordando autonomamente con il richiedente tempi e modalità del trasporto, modifiche o disdette di trasporti già prenotati;
 - l'effettuazione di trasporti entro i limiti del territorio della Regione del Veneto attraverso i propri soci volontari, con piena autonomia organizzativa. Eccezionalmente, previa valutazione dell'Assistente sociale e autorizzazione

del Responsabile del Servizio Sociale o suo delegato, potranno essere effettuati trasporti anche al di fuori della Regione del Veneto.

- la registrazione dei trasporti effettuati in apposita scheda di servizio;
- la trasmissione al Comune, entro il giorno 15 di ogni mese, di copia di tutte le schede di servizio dei trasporti effettuati nel mese precedente, debitamente sottoscritte dagli utenti e ordinate per auto;
- la trasmissione del riepilogo mensile dei chilometri effettuati suddiviso per tipo di auto;
- la comunicazione di ogni utile informazione in relazione all'andamento del servizio comprese eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti dell'utenza.

6. Il Comune si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed in particolare a garantire:

- la disponibilità di n. 2 (due) automezzi, con idonea copertura assicurativa e il bollo auto, carburante, olio, ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche, nonché alla revisione periodica e al controllo "Bollino Blu" a proprio carico;
- la collaborazione con l'_per permettere un efficace coordinamento delle attività;
- il riconoscimento all'_del rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi nei termini dettagliati nel successivo articolo 6 – Contributi;

Articolo 5 – Durata

1. Il Comune si avvale dell'__, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal (01 giugno 2021) e scadenza il
2. Le parti concordano che la convenzione potrà essere rinnovata previa manifestazione della volontà di entrambe le parti.

Articolo 6 – Contributi

L'articolo 17 commi 3 e 4 del Codice del Terzo settore prevede che "L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

1. L'articolo 56 comma 2 del medesimo Codice dispone che le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. L'importo del contributo previsto per il rimborso delle spese che l'_sosterrà per le attività previste dalla presente Convenzione è quantificato fino ad un massimo di Euro 10.000,00/annuo, quale somma massima rimborsabile, previa documentazione delle spese effettivamente sostenute:

- per gli automezzi di proprietà dell'_ le spese di: carburante, pulizia, assicurazione, bollo e bollino blu, manutenzione ordinaria e straordinaria per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;

- spese per pedaggi, parcheggi, spese per assicurazione volontari per infortuni e malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;

- costi di telefonia mobile sostenuti per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, purché afferenti ad utenze intestate esclusivamente all' ;

- spese per i pasti dei volontari, qualora la durata del trasporto superi le 6 ore/giorno continuative, per un max di euro 10,00, se non già previsto dall' ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice del Terzo settore;

- altre spese imputabili direttamente ed esclusivamente all'attività oggetto della presente convenzione;

Il suddetto importo potrà:

- comprendere i rimborsi delle spese sostenute dai volontari (articolo 17, comma 4 del d.Lgs. 117/2017);

- comprendere i costi indiretti (quali ad esempio canone di locazione, spese generali, ecc.)

Detto rimborso potrà essere corrisposto limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione.

Tutte le spese di cui sopra saranno rimborsate solo previa idonea documentazione.

Gli importi saranno liquidati mensilmente su presentazione di note di addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal legale rappresentante dell' .

Articolo 7 – Controlli

1. Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio di cui al precedente articolo 4 reso dall'.

Articolo 8 – Responsabilità

L' è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l' ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da – Agenzia di , numero _ in data , scadenza .

La quota di oneri della suddetta polizza attribuibili all'attività oggetto della presente convenzione è interamente a carico del Comune che provvederà al rimborso del premio.

L' garantisce che i propri volontari osservino l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, ed in particolare l'obbligo della massima riservatezza circa le loro condizioni sociali, economiche, familiari, sanitarie, ecc.

A tal fine è vietata, da parte dell'_e dei suoi volontari, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali riguardanti gli utenti del servizio oggetto della presente convenzione.

L'_assume il ruolo di “responsabile del trattamento” dei dati ed assume altresì le connesse responsabilità stabilite dal GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.; ugualmente i singoli volontari impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione assumono il ruolo di “incaricati del trattamento” dei dati e le connesse responsabilità.

È onere dell'_la designazione dei singoli “incaricati del trattamento”.

L'_dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

Il Comune rimane “proprietario” dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in vigenza della presente convenzione, modificati o integrati, alla scadenza della convenzione gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dall'.

In ogni caso è vietata, da parte dell'__ e dei suoi volontari, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali riguardanti gli utenti delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 9 – Risoluzione

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'._
2. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:
 - qualora l'__violò leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
 - qualora il servizio venga sospeso reiteratamente senza motivata e grave giustificazione;
 - qualora il servizio venga riconosciuto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione successivamente ai controlli effettuati gravemente insufficiente e svolto in violazione dei principi di correttezza, disparità di trattamento e riservatezza;
 - qualora l'__venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
3. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 10 – Controversie

1. I rapporti tra Comune ed si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (articolo 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
2. In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, questa, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Verona.

Articolo 11 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed_rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 12 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
2. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
3. Il valore della presente convenzione è di Euro (esente IVA ai sensi dell'articolo 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Bovolone

Per l'

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile le parti specificatamente approvano le norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della presente convenzione

Per il Comune di Bovolone

Per l'